

**Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (in Gazz. Uff., 8 ottobre, n. 237). - Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.**

**Art. 1.**

1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994. 2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Art. 2.1. Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, la parola <<fanciullo>> è sostituita dalla seguente: <<bambino>>.

2. In tutto il testo della legge n. 977 del 1967 le parole <<Ispettorato provinciale del lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione provinciale del lavoro.>>.

Art. 3.1. L'art. 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

<<Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati "minori", che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. 2. Ai fini della presente legge si intende per: a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico; b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico; c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni; d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.>>.

Art. 4.1. L'art. 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

<<Art. 2. - 1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti: a) servizi domestici prestati in ambito familiare; b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare; 2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge. 3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.>>. Art. 5.1. L'art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

<<Art. 3. - 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.>>. Art. 6.1.

L'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

<<Art. 4. - 1. È vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. 3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.>>.

Art. 7.1. L'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

<<Art. 6. - 1. È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I.2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. 3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro. 4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 5. L'allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità.>>.

Art. 8.1. L'art. 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

<<Art. 7. - 1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a: a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età; b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; d) movimentazione manuale dei carichi; e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti; f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro; g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori. 2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.>>.

Art. 9.1. L'art. 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

<<Art. 8. - 1. I bambini nei casi di cui all'art. 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica. 2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno. 3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. 4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato. 5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'art. 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito. 6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria. 7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso. 8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette ad un'ispezione sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti.>>.

Art. 10.1. L'art. 15 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

<<Art. 15. - 1. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'art. 17. 2. Con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.>>.

Art. 11.1. L'art. 17 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente: <<Art. 17 - 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all'art. 4, comma 2, può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive. 2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.>>

Art. 12.1. All'art. 19, primo e secondo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, le parole <<I fanciulli e>> sono soppresse.

Art. 13.1. All'art. 22 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

<<Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.>>.

Art. 14.1. L'art. 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

<<Art. 26. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l'arresto fino a sei mesi. 2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 è punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni. 3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a

lire cinquemilioni.4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'art.4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinquemilioni.5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.7. L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione è la direzione provinciale del lavoro.8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758.>>.

Art. 15.1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, è aggiunto il seguente allegato:

<<Allegato I I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:1. Agenti fisici:a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art.42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.2. Agenti biologici:a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.3. Agenti chimici:a) sostanze e preparati classificati tossici, molto tossici, corrosivi, esplosivi o estremamente infiammabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;b) sostanze e preparati classificati nocivi ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);2) possibilità di effetti irreversibili (R40);3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);7) può ridurre la fertilità (R60);8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;e) piombo e composti;f) amianto.II. Processi e lavori:1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.4) Lavori di mattatoio.5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.11) Lavorazioni nelle fonderie.12) Processi elettrolitici.13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.15) Produzione e lavorazione dello zolfo.16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di stirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.19) Lavorazione dei tabacchi.20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.21) Produzione di calce ventilata.22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.25) Lavori nei magazzini frigoriferi.26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e diservizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad alberoflessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.35) Produzione di polveri metalliche.36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.Art. 16.1. Sono abrogati:a) gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, della legge 17 ottobre 1967, n. 977;b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n.36;c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 197

